Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 1749/96 DELLA COMMISSIONE**

del 9 settembre 1996

sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati

(GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio del 20 luglio 1998	L 214	12	31.7.1998
►**M2** ►**C1**	Regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 ◄	L 214	23	31.7.1998

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 319 del 23.11.2002, pag. 30 (1688/98)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1749/96 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1996

sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ([1]), in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 3,

considerando che ogni Stato membro è tenuto a compilare un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) a decorrere del gennaio 1997;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95 impone che il campo di applicazione dell'IPCA riguardi i beni e i servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei consumatori;

considerando che il campo coperto dagli indici dei prezzi al consumo attualmente prodotti dagli Stati membri, o le prassi seguite per l'inclusione di beni e servizi recentemente significativi, o le procedure di adeguamento dei prezzi per tener conto dei cambiamenti di qualità degli articoli osservati, o i metodi di combinazione dei prezzi per elaborare indici di prezzo di aggregati elementari, o i metodi e le pratiche di campionamento differiscono da uno Stato membro all'altro a tal punto che gli indici dei prezzi al consumo che ne derivano non soddisfano la condizione di comparabilità necessaria alla produzione dell'IPCA;

considerando che la prassi consistente nell'utilizzare prezzi rilevati in precedenza come sostituti dei prezzi mensili correnti non produce lo stesso risultato che l'utilizzazione dei prezzi effettivamente rilevati e impedisce agli indici dei prezzi al consumo prodotti dagli Stati membri di soddisfare l'esigenza di comparabilità necessaria alla produzione dell'IPCA;

considerando che occorre includere i beni e servizi recentemente significativi sia negli IPCA le cui ponderazioni sono aggiornate annualmente sia in quelli le cui ponderazioni sono aggiornate con minore frequenza;

considerando che occorre adottare misure di applicazione per garantire la comparabilità degli IPCA, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95;

considerando che, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2494/95, la Commissione (Eurostat) è tenuta a presentare una relazione al Consiglio circa l'affidabilità degli IPCA e il rispetto dei requisiti di comparabilità;

considerando che il comitato del programma statistico (CPS) istituito a seguito della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ([2]) ha formulato un parere favorevole sulle misure previste nel presente regolamento;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95, è stato consultato l'Istituto monetario europeo e che quest'ultimo ha formulato un parere favorevole,

---

([1]) GU n. L 257 del 27. 10. 1995, pag. 1.
([2]) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento ha lo scopo di fissare, ai fini della produzione da parte di ogni Stato membro di un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) comparabile:

— il campo di applicazione ►M1 ——————— ◄ dei beni e dei servizi nonché prassi comparabili per l'aggiornamento del campo di applicazione al fine di includere beni e servizi recentemente significativi;

— norme minime per le procedure di adeguamento della qualità;

— norme minime per i prezzi utilizzati;

— la formula per la compilazione degli indici dei prezzi di aggregati elementari.

Obiettivo è anche quello di garantire che il campionamento dei prezzi sia tale che gli IPCA siano sufficientemente affidabili in modo da consentire raffronti internazionali e che forniscano informazioni che consentano di fissare norme minime per il campionamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

▼M1

a1) Per «campo di applicazione» dell'IPCA si intendono i beni ed i servizi inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari di cui alla lettera a2). Il campo di applicazione è suddiviso secondo le categorie e sottocategorie a 4 cifre della classificazione figurante nell'allegato Ia, derivata dalla classificazione internazionale COICOP e designata come COICOP/IPCA (Classificazione dei consumi individuali secondo la funzione adattata alle esigenze degli IPCA).

▼M2

a2) Per «spesa per i consumi finali delle famiglie in termini monetari» s'intende la parte di spesa per consumi finali sostenuta:

— dalle famiglie a prescindere dalla nazionalità e dalla residenza; e

— in operazioni monetarie; e

— sul territorio economico dello Stato membro; e

— per beni e servizi destinati al soddisfacimento diretto dei bisogni o desideri individuali; e

— in uno o entrambi i periodi raffrontati.

La spesa per i consumi finali delle famiglie in termini monetari è descritta nell'allegato 1b e segue le definizioni adottate nel Sistema europeo dei conti (SEC) 1995 contenuto nel regolamento (CE) n. 2223/96 ([1]).

▼M1

a3) I prezzi utilizzati nell'IPCA sono i prezzi d'acquisto pagati dalle famiglie per acquistare beni e servizi individuali in operazioni monetarie. Qualora i consumatori abbiano potuto disporre a titolo gratuito di beni e servizi, per i quali successivamente sia loro richiesto il pagamento effettivo di un prezzo, la variazione dal prezzo 0 al prezzo effettivo, e viceversa, deve essere presa in considerazione nel calcolo dell'IPCA.

a4) Le «ponderazioni» dell'IPCA rappresentano la spesa aggregata delle famiglie per ogni categoria di beni e servizi considerata

([1]) GU L 310 del 13. 11. 1996, pag. 1.

▼M1

dall'IPCA, espressa come percentuale della spesa complessiva per tutti i beni e i servizi contemplati;

▼B

b) Per «beni e servizi recentemente significativi» si intendono i beni e i servizi le cui variazioni di prezzo non sono esplicitamente incluse nell'IPCA di uno Stato membro e in merito ai quali le spese stimate dei consumatori rappresentano almeno l'1 per 1 000 delle spese contemplate dall'IPCA in questione.

c) Un «cambiamento di qualità» avviene quando uno Stato membro ritiene che un nuovo tipo o modello di bene o di servizio abbia caratteristiche talmente diverse da quello al quale si è sostituito e che era stato precedentemente scelto per la rilevazione ai fini del calcolo dell'IPCA, che ne deriva una modifica significativa della sua utilità per il consumatore. Non interviene alcun cambiamento di qualità in caso di revisione approfondita del campione dell'IPCA.

d) Per «adeguamento della qualità» si intende la procedura che consente di tener conto di un cambiamento di qualità aumentando o diminuendo il prezzo corrente rilevato o il prezzo di riferimento mediante un coefficiente o un importo equivalente al valore di tale cambiamento di qualità.

e) Per «campione mirato» si intende la serie dei prezzi dei beni e dei servizi che lo Stato membro intende raccogliere per l'elaborazione dell'IPCA a decorrere dal gennaio 1997 o in data posteriore, al fine di soddisfare le proprie norme o altre norme europee in materia di affidabilità o di comparabilità.

f) Per «prezzo osservato» si intende il prezzo effettivamente confermato dagli Stati membri.

g) Per «prezzo stimato» si intende un prezzo che sostituisce il prezzo osservato e che è stato ottenuto tramite una procedura adeguata di stima. Un prezzo osservato in precedenza non può essere considerato come un prezzo stimato, a meno che si possa comprovare che esso costituisce una stima adeguata.

h) Per «prezzo di sostituzione» si intende il prezzo osservato di un bene o di un servizio che è considerato come un sostituto diretto di un bene o di un servizio il cui prezzo fa parte del campione mirato.

i) Un «indice di aggregato elementare» è un indice di prezzo di un aggregato elementare comprendente unicamente dati di prezzo.

j) Un «aggregato elementare» si riferisce alle spese o ai consumi coperti dal livello di stratificazione più particolareggiato dell'IPCA e all'interno del quale non sono disponibili a fini di ponderazione informazioni attendibili sulle spese.

k) Il termine «campionamento» si riferisce a qualsiasi procedura nella compilazione dell'IPCA in cui un sottoinsieme della popolazione dei prezzi pagati dai consumatori è utilizzato per stimare la variazione di prezzo di talune categorie di beni e servizi coperti dall'IPCA.

l) L'«affidabilità» sarà valutata in funzione della «precisione», termine che si riferisce al livello degli errori di campionamento, e della «rappresentatività», che si riferisce all'assenza di errori sistematici.

II. MISURE DESTINATE A GARANTIRE LA COMPARABILITÀ, L'AFFIDABILITÀ E LA PERTINENZA DEGLI IPCA

▼M1

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Sono considerati comparabili gli IPCA stabiliti sulla base di variazioni di prezzo e di ponderazioni per ogni categoria di spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari di cui all'allegato Ia

▼M1

rappresentante almeno l'1 per 1 000 della spesa totale coperta da tutte le categorie incluse, come specificato nell'articolo 3, paragrafo 2.

2. Il campo di applicazione dell'IPCA viene ampliato secondo le seguenti modalità:

a) A partire dalla compilazione dell'IPCA per il gennaio 1997, gli Stati membri elaborano i dati raccolti per le categorie indicate nella colonna «campo di applicazione iniziale» dell'allegato Ia;

b) al momento (non prima) della compilazione dell'IPCA per il dicembre 1999, gli Stati membri elaborano i dati raccolti anche per le categorie indicate nella colonna «dicembre 1999» dell'allegato Ia.

▼M2

3. Gli IPCA elaborati ricorrendo a ponderazioni di sottoindici che rispecchiano la spesa per consumi finali in termini monetari di un sotto insieme di famiglie, anziché di tutte le famiglie, sono considerati comparabili se tale differenza rappresenta, in pratica, meno dell'1 per 1000 della spesa totale coperta dall'IPCA. Le modifiche delle ponderazioni necessarie per garantire la comparabilità quale definita nel presente paragrafo sono effettuate entro il dicembre 1999.

▼B

Articolo 4

Beni e servizi recentemente significativi

Gli Stati membri:

a) provvedono alla rilevazione sistematica dei beni e servizi recentemente significativi, e

b) verificano la significatività dei beni e servizi dichiarati recentemente significativi in altri Stati membri.

L'IPCA è elaborato per includere le variazioni di prezzo di un bene o servizio recentemente significativo quando il bene o il servizio è ritenuto rispondente alla definizione dell'articolo 2, lettera b). Tale operazione interviene nel corso dei dodici mesi successivi all'identificazione sia mediante adeguamento delle ponderazioni di/nella categoria pertinente della COICOP/IPCA di cui ►M1 all'allegato Ia ◄ del presente regolamento, sia mediante assegnazione specifica di una parte della ponderazione al bene o al servizio recentemente significativo.

Articolo 5

Norme minime per le procedure di adeguamento della qualità

1. Gli IPCA per i quali si è proceduto ad adeguamenti della qualità sono considerati comparabili. Quando intervengono cambiamenti di qualità, gli Stati membri calcolano gli indici dei prezzi procedendo ad idonei adeguamenti della qualità sulla base di stime esplicite del valore di detti cambiamenti. In mancanza di stime nazionali, gli Stati membri utilizzano stime basate sulle informazioni pertinenti fornite, se del caso, dalla Commissione (Eurostat).

2. In mancanza di stime disponibili, le variazioni di prezzo vanno stimate come la differenza tra il prezzo del sostituto selezionato e quello del bene o servizio che è stato sostituito. In nessun caso un cambiamento di qualità va stimato come la totalità della differenza di prezzo tra i due articoli, a meno che tale scelta possa essere debitamente motivata. Quando si deve procedere a sostituzioni, in quanto beni o servizi sono stati proposti a prezzi ridotti, tali sostituzioni vanno scelte sulla base dell'analogia di utilità per il consumatore e non dell'analogia di prezzo.

▼B

Articolo 6

Norme minime per i prezzi

1. Gli Stati membri elaborano gli IPCA utilizzando i prezzi osservati del campione mirato.

a) Quando il campione mirato richiede una rilevazione mensile, ma quest'ultima si rivela impossibile a motivo della non disponibilità di un articolo o per qualsiasi altro motivo, possono essere utilizzati, per il primo o secondo mese, prezzi stimati, ma a partire dal terzo mese occorre utilizzare prezzi di sostituzione.

b) Quando, a titolo eccezionale, il campione mirato richiede rilevazioni con frequenza minore a quella mensile, vanno utilizzati i prezzi stimati per i mesi per i quali i prezzi rilevati non sono obbligatori. Prezzi stimati possono altresì essere utilizzati la prima volta che manca una rilevazione di prezzi. A partire dalla seconda assenza di rilevazione, vanno utilizzati i prezzi di sostituzione.

2. Qualora, nei casi menzionati nel presente articolo, non fossero disponibili prezzi di sostituzione, è consentito di continuare ad utilizzare prezzi stimati a condizione che il ricorso a tale soluzione non superi il livello richiesto per soddisfare i requisiti di comparabilità.

Articolo 7

Indici dei prezzi di aggregati elementari

Gli IPCA vanno calcolati utilizzando l'una o l'altra delle due formule di cui al paragrafo 1 dell'allegato II del presente regolamento, oppure una formula alternativa comparabile che non risulti in un indice che differisce sistematicamente da un indice calcolato da una delle dette formule di oltre lo 0,1 % in media su un anno rispetto all'anno precedente.

Articolo 8

Norme minime per il campionamento

Sono considerati affidabili e comparabili gli IPCA elaborati sulla base di campioni mirati che comportano, per ogni categoria della COICOP/IPCA e tenuto conto della ponderazione della categoria, aggregati elementari sufficienti per rappresentare la diversità degli articoli all'interno della categoria e prezzi sufficienti all'interno di ogni aggregato elementare per tener conto della variazione di prezzo nella popolazione.

Articolo 9

Controllo di qualità

Gli Stati membri:

a) comunicano alla Commissione (Eurostat), dietro sua richiesta, informazioni sulle spese di categorie non rientranti nel campo di applicazione iniziale, espresse in percentuale delle spese complessive coperte dall'IPCA; tali informazioni debbono essere sufficienti a consentire di valutare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento;

b) informano la Commissione (Eurostat) circa beni e servizi recentemente significativi rilevati e, se del caso, i motivi che giustificano la non inclusione di un bene o servizio recentemente significativo per consentire di valutare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento;

c) controllano l'impatto dei cambiamenti di qualità e degli adeguamenti operati, in modo da poter comprovare che essi rispettano le disposizioni del presente regolamento; essi comunicano alla Commissione (Eurostat), dietro sua richiesta, qualsiasi informazione al riguardo;

d) elaborano e tengono aggiornata una descrizione particolareggiata del campione mirato e procedono a controlli delle rilevazioni dei prezzi e delle stime di prezzo in modo che esse possano sempre rispettare

▼B

le disposizioni del presente regolamento. Essi comunicano alla Commissione (Eurostat), dietro sua richiesta, qualsiasi informazione in grado di consentire di valutare e di assicurare il rispetto di tali requisiti;

e) laddove venga utilizzata una formula diversa dalla formule di cui al paragrafo 1 dell'allegato II del presente regolamento, trasmettono alla Commissione (Eurostat), dietro sua richiesta, informazioni circa gli effetti dell'utilizzazione di tale formula alternativa per periodi selezionati e aggregati elementari selezionati sufficienti a valutare il rispetto del presente regolamento;

f) trasmettono alla Commissione (Eurostat), dietro sua richiesta, particolari relativi ai campioni mirati sufficienti per valutare il rispetto del presente regolamento nonché statistiche succinte sulla rappresentatività e la precisione dei campioni in grado di consentire alla Commissione (Eurostat) di formulare proposte di norme minime di campionamento da includere nella relazione richiesta sugli IPCA, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2494/95, da presentare nell'ottobre 1997.

III. **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1

ALLEGATO Ia

Il campo di applicazione dell'IPCA include le seguenti categorie della COICOP/IPCA:

Codice	Voce COICOP/IPCA	Campo di applicazione iniziale Gennaio 1997	Aggiunta Dicembre 1999	Esclusa
01.	PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE			
01.1	Prodotti alimentari			
01.1.1	Pane e cereali	totale		
01.1.2	Carne	totale		
01.1.3	Pesce	totale		
01.1.4	Latte, formaggio e uova	totale		
01.1.5	Oli e grassi	totale		
01.1.6	Frutta	totale		
01.1.7	Ortaggi, comprese patate e altri tuberi	totale		
01.1.8	Zucchero, marmellata, miele, sciroppi, cioccolata e dolciumi	totale		
01.1.9	Prodotti alimentari n.c.a.	totale		
01.2	Bevande analcoliche			
01.2.1	Caffè, tè e cacao	totale		
01.2.2	Acque minerali, bibite analcoliche e succhi	totale		
02.	BEVANDE ALCOLICHE E TABACCO			
02.1	Bevande alcoliche			
02.1.1	Liquori	totale		
02.1.2	Vino	totale		
02.1.3	Birra	totale		
02.2	Tabacco			
02.2.1	Tabacco	totale		
02.3	Droghe			
02.3.1	Droghe			esclusa
03.	ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE			
03.1	Articoli di abbigliamento			
03.1.1	Materiali per abbigliamento	totale		
03.1.2	Indumenti	totale		
03.1.3	Altri articoli e accessori di abbigliamento	totale		
03.1.4	Riparazione e noleggio di capi di abbigliamento	totale		
03.2	Calzature			
03.2.1	Scarpe ed altre calzature	totale		
03.2.2	Riparazione e noleggio di calzature	totale		
04.	ABITAZIONE, ACQUA, ELETTRICITÀ, GAS E ALTRI COMBUSTIBILI			
04.1	Canoni reali di affitto dell'abitazione			
04.1.1	Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini	parziale (1)	totale (2)	
04.1.2	Altri canoni di affitto reali	parziale (1)	totale (2)	
04.2	Canoni figurativi di affitto dell'abitazione			
04.2.1	Canoni di affitto figurativi dei proprietari-occupanti			esclusa (3)
04.2.2	Altri canoni di affitto figurativi			esclusa (3)

▼M1

Codice	Voce COICOP/IPCA	Campo di applicazione iniziale Gennaio 1997	Aggiunta Dicembre 1999	Esclusa
04.3	Manutenzione e riparazioni regolari dell'abitazione			
04.3.1	Prodotti per la manutenzione e le riparazioni regolari dell'abitazione	totale ([4])		
04.3.2	Servizi per la manutenzione e le riparazioni regolari dell'abitazione	totale ([4])		
04.4	Altri servizi connessi con l'abitazione			
04.4.1	Raccolta delle immondizie	parziale ([5])	totale ([6])	
04.4.2	Servizi fognari	parziale ([5])	totale ([6])	
04.4.3	Distribuzione d'acqua	parziale ([5])	totale ([6])	
04.4.4	Altri servizi connessi con l'abitazione n.c.a.	totale		
04.5	Elettricità, gas e altri combustibili			
04.5.1	Elettricità	totale		
04.5.2	Gas	totale		
04.5.3	Combustibili liquidi	totale		
04.5.4	Combustibili solidi	totale		
04.5.5	Acqua calda, vapore e ghiaccio	totale		
05.	ARREDAMENTI, APPARECCHI PER USO DOMESTICO E MANUTENZIONE CORRENTE DELL'ABITAZIONE			
05.1	Mobili, arredamenti e decorazioni, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti, riparazioni			
05.1.1	Mobili e arredamenti	totale		
05.1.2	Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti	totale		
05.1.3	Riparazione di mobili, di arredamenti e di rivestimenti per pavimenti	totale		
05.2	Tessili per la casa			
05.2.1	Tessili per la casa	totale		
05.3	Apparecchi per il riscaldamento e la cucina, frigoriferi, lavatrici ed elettrodomestici analoghi, inclusi accessori e riparazioni			
05.3.1	Elettrodomestici e casalinghi principali	totale		
05.3.2	Piccoli elettrodomestici	totale		
05.3.3	Riparazione di elettrodomestici	totale		
05.4	Oggetti di vetro, stoviglie e utensili domestici			
05.4.1	Oggetti di vetro, stoviglie e utensili domestici	totale		
05.5	Utensili e attrezzature per la casa e il giardino			
05.5.1	Utensili e attrezzature principali	totale		
05.5.2	Piccoli utensili ed accessori vari	totale		
05.6	Beni e servizi per la manutenzione corrente dell'abitazione			
05.6.1	Beni per la casa non durevoli	totale		
05.6.2	Servizi domestici e di custodia	totale		
06.	SANITÀ			
06.1	Prodotti medicinali, attrezzature ed apparecchi terapeutici			
06.1.1	Prodotti medicinali, attrezzature ed apparecchi terapeutici	parziale ([7])	totale ([8])	
06.2	Servizi ambulatoriali			
06.2.1	Servizi medici		totale ([8])	
06.2.2	Servizi odontoiatrici		totale ([8])	

▼M1

Codice	Voce COICOP/IPCA	Campo di applicazione iniziale Gennaio 1997	Aggiunta Dicembre 1999	Esclusa
06.2.3	Servizi paramedici		totale ([8])	
06.3	Servizi ospedalieri			
06.3.1	Servizi ospedalieri ([9])			
07.	TRASPORTI			
07.1	Acquisto di veicoli			
07.1.1A	Autoveicoli nuovi	totale		
07.1.1B	Autoveicoli d'occasione	totale		
07.1.2	Motocicli	totale		
07.1.3	Biciclette	totale		
07.2	Utilizzazione di mezzi personali di trasporto			
07.2.1	Pezzi di ricambio e accessori	totale		
07.2.2	Carburanti e lubrificanti	totale		
07.2.3	Manutenzione e riparazioni	totale		
07.2.4	Altri servizi connessi con i mezzi personali di trasporto	totale ([10])		
07.3	Servizi di trasporto			
07.3.1	Trasporti ferroviari di passeggeri	totale		
07.3.2	Trasporti stradali di passeggeri	totale		
07.3.3	Trasporti aerei di passeggeri	totale		
07.3.4	Trasporti marittimi e per vie d'acque interne di passeggeri	totale		
07.3.5	Altri servizi di trasporto acquistati	totale		
07.3.6	Biglietti di trasporto combinati	totale ([11])		
08.	COMUNICAZIONI			
08.1	Comunicazioni			
08.1.1	Servizi postali	totale		
08.1.2	Attrezzature telefoniche e di telefax	totale		
08.1.3	Servizi telefonici, telegrafici e di telefax	totale		
09.	RICREAZIONE E CULTURA			
09.1	Attrezzature audiovisive, fotografiche e di elaborazione dei dati, comprese le riparazioni			
09.1.1	Apparecchiature per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suono e immagini	totale		
09.1.2	Apparecchiature fotografiche e cinematografiche, strumenti ottici	totale		
09.1.3	Apparecchiature per l'elaborazione dei dati	totale		
09.1.4	Supporti di registrazione per immagini e suono	totale		
09.1.5	Riparazione di attrezzature audiovisive, fotografiche e di elaborazione dei dati e di accessori	totale		
09.2	Altri beni durevoli principali per la ricreazione e la cultura			
09.2.1	Altri beni durevoli principali per la ricreazione e la cultura	totale		
09.2.2	Riparazione di altri beni durevoli principali per la ricreazione e la cultura	totale		
09.3	Altri articoli e attrezzature per attività ricreative; fiori, giardini e animali da compagnia			
09.3.1	Giochi, giocattoli e passatempi, attrezzature sportive, attrezzature di campeggio e di ricreazione all'aria aperta	totale		

▼M1

Codice	Voce COICOP/IPCA	Campo di applicazione iniziale Gennaio 1997	Aggiunta Dicembre 1999	Esclusa
09.3.2	Giardinaggio	totale		
09.3.3	Animali da compagnia	totale		
09.4	Servizi ricreativi e culturali			
09.4.1	Servizi sportivi e ricreativi	totale ([12])		
09.4.2	Servizi culturali	totale ([13])		
09.4.3	Giochi d'azzardo			esclusa
09.5	Giornali, libri e articoli di cartoleria			
09.5.1	Libri	parziale ([14])	totale ([15])	
09.5.2	Giornali e periodici	totale		
09.5.3	Stampati diversi	totale		
09.5.4	Articoli di cartoleria e da disegno	parziale ([14])	totale ([15])	
09.6	Viaggi «tutto compreso»			
09.6.1	Viaggi «tutto compreso»	totale		
10.	ISTRUZIONE			
10.1	Servizi di istruzione			
10.1.1	Istruzione prescolastica ed elementare		totale ([15])	
10.1.2	Istruzione secondaria		totale ([15])	
10.1.3	Istruzione superiore		totale ([15])	
10.1.4	Istruzione non definibile per livello	parziale ([16])	totale ([15])	
11.	ALBERGHI, BAR E RISTORANTI			
11.1	Fornitura di pasti preparati			
11.1.1	Ristoranti e bar	totale		
11.1.2	Mense	parziale ([14])	totale ([15])	
11.2	Servizi di alloggio			
11.2.1	Servizi di alloggio	parziale ([14])	totale ([15])	
12.	BENI E SERVIZI VARI			
12.1	Igiene personale			
12.1.1	Saloni di parrucchiere e istituti di bellezza	totale		
12.1.2	Apparecchi, articoli e prodotti per l'igiene personale	totale		
12.1.3	Servizi di igiene personale n.c.a.			esclusa
12.2	Effetti personali n.c.a.			
12.2.1	Gioielli ed orologi	totale		
12.2.2	Altri effetti personali	totale		
12.3	Protezione sociale			
12.3.1	Servizi di protezione sociale		parziale ([17])	
12.4	Assicurazione			
12.4.1	Assicurazione sulla vita			esclusa
12.4.2	Assicurazione connessa con l'abitazione	parziale ([18])	totale ([19])	
12.4.3	Assicurazione malattia		totale ([20]), ([21])	
12.4.4	Assicurazione connessa con i trasporti	parziale ([22])	totale ([23]), ([21])	
12.4.5	Altre assicurazioni		totale ([24]), ([21])	
12.5	Servizi finanziari n.c.a.			
12.5.1	Servizi finanziari n.c.a.	parziale ([25])	totale ([26])	
12.5.2	SIFMI			esclusa
12.6	Altri servizi n.c.a.			

▼M1

Codice	Voce COICOP/IPCA	Campo di applicazione iniziale Gennaio 1997	Aggiunta Dicembre 1999	Esclusa
12.6.1	Altri servizi n.c.a.	totale ([27])		

([1]) Conformemente alla prassi seguita per l'indice dei prezzi al consumo nazionale.
([2]) Si riferisce a tutti i canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini, cioè i canoni di affitto che gli inquilini pagano ai proprietari a prescindere da qualsiasi prestazione sociale ricevuta dagli inquilini da parte delle amministrazioni pubbliche (inclusi i versamenti effettuati a discrezione dell'inquilino direttamente al proprietario); cfr. altresì allegato Ib, n. 12b.
([3]) Non pregiudica la copertura delle abitazioni occupate dai proprietari in generale.
([4]) Si riferisce alle spese sostenute dagli inquilini o dai proprietari-occupanti per materiali e servizi per la manutenzione e le riparazioni di minore importanza. A seguito di una decisione circa il trattamento delle abitazioni occupate dai proprietari, la copertura di queste categorie potrebbe dover essere estesa alle spese sostenute per lavori di tinteggiatura, manutenzione e riparazioni importanti nonché per ampliamenti e trasformazioni dell'abitazione in genere non sostenute dagli inquilini; cfr. altresì allegato Ib, n. 4 e 15.
([5]) Si riferisce alla spesa in base al consumo.
([6]) Si riferisce alle spese identificabili a parte per servizi specifici connessi con l'abitazione, indipendentemente dal fatto che i consumatori paghino in base al consumo, cioè esclusi i pagamenti per servizi finanziati sotto forma di imposizione fiscale generale. Cfr. altresì allegato Ib, n. 9 e 29.
([7]) Si riferisce a prodotti sanitari non coperti dal sistema di sicurezza sociale.
([8]) II campo di applicazione totale si riferisce alla parte di spesa per beni e servizi sanitari (ad esclusione dei servizi ambulatoriali in ospedale) pagata dai consumatori e non rimborsata dalle amministrazioni pubbliche, dalla sicurezza sociale o dalle associazioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie; cfr. allegato Ib n. 12a e i dettagli metodologici di inclusione specificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio.
([9]) I dettagli metodologici e il calendario d'inclusione saranno specificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio.
([10]) Include patenti di guida, controlli tecnici degli autoveicoli, quote di associazione ad automobile club, pedaggi per ponti, gallerie, traghetti e autostrade; esclude i permessi per la detenzione o l'utilizzazione di veicoli; cfr. inoltre allegato Ib n. 9, 18 e 19b.
([11]) Si riferisce a biglietti che includono almeno due mezzi di trasporto, il cui costo non può essere suddiviso.
([12]) Include quote di iscrizione o di abbonamento a club sportivi e palestre; include altresì i pagamenti per licenze di caccia e di pesca ove le amministrazioni pubbliche utilizzino il rilascio di tali licenze per svolgere una funzione di regolamentazione; cfr. altresì allegato Ib, n. 9 e 19b.
([13]) Include tasse d'ingresso a musei, tasse d'iscrizione a biblioteche, canoni di abbonamento alla radio e alla televisione; cfr. altresì allegato Ib, n. 9 e 10.
([14]) Include beni e servizi in materia d'istruzione unicamente se pagati totalmente dal consumatore.
([15]) II campo di applicazione totale si riferisce alla parte di spesa per beni e servizi in materia d'istruzione sostenuta dal consumatore e non rimborsata dalle amministrazioni centrali, dagli enti di sicurezza sociale o dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie; cfr. allegato Ib n. 12a e i dettagli metodologici in materia di inclusione specificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio.
([16]) Si riferisce a corsi di informatica, corsi di lingue, corsi di dattilografia e ad altri corsi del genere pagati integralmente dal consumatore.
([17]) Si riferisce a giardini d'infanzia, asili, centri di custodia diurni che non costituiscono una parte obbligatoria del sistema educativo; sono coperte unicamente le spese sostenute dal consumatore e non rimborsate dalle amministrazioni centrali, dagli enti di sicurezza sociale o dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie; cfr. inoltre allegato Ib, n. 12a; altre voci nell'ambito del codice 12.3.1, ad esempio case di riposo, scuole per disabili, servizi di assistenza nelle pulizie domestiche e servizi di fornitura di pasti seguono il procedimento descritto alla nota 18.
([18]) Si riferisce al compenso del servizio di assicurazione del contenuto.
([19]) Si riferisce a tutti i compensi del servizio pagati dai proprietari-occupanti e dagli inquilini per i tipi di assicurazione generalmente sottoscritti dagli inquilini contro i rischi di incendio, furto, danni prodotti dall'acqua, ecc.; cfr. altresì allegato Ib, n. 7, 8 e 24. A seguito di una decisione sul trattamento delle abitazioni occupate dai proprietari, la copertura di tali categorie potrebbe essere estesa alle spese sostenute dai proprietari-occupanti per i tipi di assicurazione delle abitazioni generalmente sottoscritti dai proprietari.
([20]) Si riferisce al compenso del servizio di assicurazione privata contro le malattie e gli infortuni; cfr. altresì allegato Ib, n. 7, 8 e 24 e i dettagli metodologici in materia di inclusione della categoria «06. Sanità»: specificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio.
([21]) I dettagli metodologici ed il calendario d'inclusione saranno specificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio. L'attuazione può essere prevista per una data anteriore.
([22]) Si riferisce al compenso del servizio di assicurazione di mezzi personali di trasporto.
([23]) Si riferisce al compenso del servizio in materia di mezzi personali di trasporto, assicurazione viaggio e bagagli; cfr. altresì allegato Ib, n. 7, 8 e 24.
([24]) Si riferisce al compenso del servizio di assicurazione di altro tipo, ad esempio responsabilità civile per danni materiali o fisici nei confronti di terzi o di beni di loro proprietà, eccetto quelli derivanti dall'utilizzazione di mezzi personali di trasporto; cfr. altresì allegato Ib, n. 7, 8 e 24.
([25]) Si riferisce a commissioni bancarie non espresse in percentuale del valore dell'operazione.
([26]) Si riferisce a servizi finanziari, inclusi i servizi bancari; non sono comprese le commissioni per fondi pensione privati o pubblici che costituiscono un tipo di assicurazione sulla vita ma che sono limitati a gruppi specifici di persone, come pure i pagamenti di interessi; cfr. altresì allegato Ib, n. 21 e 23.
([27]) Include le spese per il rilascio di passaporti, certificati di nascita, matrimonio o morte nonché le quote di iscrizione ad associazioni professionali, ove esse possano essere considerate come pagamenti per i servizi forniti; cfr. allegato Ib, n. 9 e 19.

▼M1

ALLEGATO Ib

A. DEFINIZIONE DELLA SPESA PER CONSUMI FINALI DELLE FAMIGLIE IN TERMINI MONETARI

▼M2

1. Il settore famiglie è costituito da famiglie che comprendono tutti gli individui o i gruppi di individui (come definiti nel SEC 2.76.a e 2.76.b) a prescindere, in particolare, dal luogo di residenza, dalla loro posizione nella distribuzione del reddito e dalla loro nazionalità o status di residenza. Il settore include le persone che vivono in collettività (come definite nel SEC 2.76.b) e non include le imprese.

2. Il territorio economico è inteso secondo la definizione del SEC 2.05, con la sola differenza che vi sono incluse le zone franche extraterritoriali situate entro i confini del paese ed escluse le zone franche territoriali situate nel resto del mondo.

▼M1

3. Un'operazione monetaria è un flusso economico che costituisce una interazione consensuale tra unità istituzionali in cui le unità in questione effettuano o ricevono pagamenti, contraggono passività o ricevono attività espresse in unità di moneta. Per convenzione la raccolta di rifiuti domestici verrà considerata come un'interazione consensuale. Le operazioni che non riguardano scambi di denaro o attività o passività espresse in unità di moneta, sono operazioni non monetarie. Le operazioni non monetarie cui partecipa più di una unità istituzionale riguardano operazioni sui prodotti (baratto di prodotti), operazioni di distribuzione e di redistribuzione (retribuzioni in natura, trasferimenti in natura, ecc.) ed altre operazioni (baratto di attività non finanziarie non prodotte).

La spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari comprende i seguenti casi limite:

4. Comprende voci non trattate come consumi intermedi, ad esempio l'occorrente per le piccole riparazioni e la decorazione normalmente effettuate dagli inquilini come pure dai proprietari, e l'occorrente per la riparazione e la manutenzione di beni di consumo durevoli compresi i veicoli.

5. Comprende voci non trattate come investimenti, in particolare i beni di consumo durevoli, che continuano a svolgere la propria funzione durante più periodi contabili; ciò include il trasferimento di proprietà di alcuni beni durevoli da un'impresa a una famiglia.

6. Comprende i servizi finanziari addebitati direttamente.

7. Comprende i servizi di assicurazione contro i danni per l'ammontare del compenso del servizio implicito.

8. Comprende tutte le spese finanziate con gli indennizzi di assicurazione contro i danni, inclusi i pagamenti effettuati direttamente dalle imprese di assicurazione ad autorimesse, ospedali, medici, ecc. Ciò implica che il prezzo complessivo pagato dalle famiglie o dalle imprese di assicurazione alle autorimesse, ospedali, medici, ecc. è coperto dall'IPCA.

   Gli indennizzi di assicurazione contro i danni sono le somme che le imprese di assicurazione sono tenute a versare a titolo di liquidazione dei danni subiti da persone o cose. Essi rappresentano trasferimenti correnti dalle imprese di assicurazione alle famiglie beneficiarie e, di conseguenza, rientrano nel reddito disponibile delle famiglie. Ogni spesa effettuata in conseguenza, ad esempio pagamenti ad autorimesse, ospedali o medici è trattata come sostenuta dalle famiglie e non dalle imprese di assicurazione. È irrilevante il fatto che le famiglie sostengano effettivamente la spesa prima del pagamento degli indennizzi, caso che appare allora come rimborso in materia di sicurezza sociale, oppure che i pagamenti siano effettuati direttamente dalle imprese di assicurazione alle autorimesse, ospedali, ecc. In quest'ultimo caso le imprese sono trattate unicamente come agenti per conto delle famiglie, considerate come sostenitrici delle spese.

9. Comprende gli esborsi sostenuti dalle famiglie per ottenne il rilascio di licenze, permessi, ecc., considerati acquisti di servizi. Tuttavia, se le amministrazioni pubbliche sfruttano il rilascio di licenze per svolgere una funzione di regolamentazione (ad es., per verificare la competenza o le qualifiche di colui che le richiede) i versamenti dovrebbero essere considerati come spese per l'acquisto di servizi dalle amministrazioni pubbliche e i prezzi rilevati nell'IPCA, mentre se il rilascio di licenze avviene automaticamente dietro pagamento dell'importo dovuto, i versamenti dovrebbero essere considerati come imposte dirette e non prezzi.

▼M1

Le patenti di guida o i brevetti di pilota, i canoni di abbonamento alla radio e alla televisione, il porto d'armi, l'accesso a musei o biblioteche, le tasse per la raccolta dei rifiuti, ecc. sono considerati nella maggior parte dei casi come acquisti di beni erogati dalle amministrazioni pubbliche, mentre i diritti per utilizzare veicoli, natanti o aeromobili sono considerati nella maggior parte dei casi come imposte.

10. Comprende l'acquisto di prodotti a prezzi economicamente non significativi, ad es. biglietti d'ingresso a un museo.

La spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari non comprende i seguenti casi limite:

11. Non comprende i redditi in natura, che non rappresentano un'operazione monetaria (sebbene, secondo il SEC 3.76.b, essi siano compresi nella spesa per consumi finali).

12. a) Non comprende i trasferimenti sociali in natura ricevuti dalle famiglie, incluse le parti di spesa inizialmente sostenuta dalle famiglie ma successivamente rimborsata dagli enti di sicurezza sociale, dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, ad esempio per spese mediche o in materia di istruzione. Allorché una famiglia acquista un bene o un servizio per il quale è successivamente rimborsata, in tutto o in parte, si può considerare che la famiglia agisca per conto dell'ente di previdenza e di assistenza sociale, delle amministrazioni pubbliche o delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Gli importi rimborsati alle famiglie sono considerati come trasferimenti sociali in natura effettuati dall'ente di previdenza e di assistenza sociale, dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie. Essi non sono contabilizzati come trasferimenti in denaro alle famiglie e non formano parte del reddito disponibile delle famiglie. Questo metodo di contabilità conduce allo stesso risultato di quando un ente di previdenza e di assistenza sociale acquista i beni ed i servizi, prodotti da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e, successivamente, li rivende alle famiglie a prezzi inferiori a quelli di mercato. Ciò implica che il prezzo rilevato per l'IPCA è l'importo pagato dalla famiglia diminuito del rimborso.

    b) Tutti gli altri rimborsi effettuati dalle amministrazioni pubbliche, in particolare nel caso delle abitazioni, gli importi versati agli inquilini allo scopo di rendere meno onerosi i fitti da questi pagati (inclusi i versamenti effettuati a discrezione dell'inquilino direttamente al proprietario) sono considerati prestazioni sociali in denaro e, di conseguenza, rientrano nel reddito disponibile delle famiglie. Ciò implica che l'IPCA comprende il prezzo complessivo del bene o del servizio prima del rimborso.

13. Non comprende i servizi di abitazione per gli alloggi occupati dai rispettivi proprietari, in quanto non rappresentano operazioni monetarie (sebbene, in base al SEC 3.76a, essi. rientrino nella spesa per consumi finali).

14. Non comprende l'acquisto di abitazioni e di beni considerati come acquisto di beni non prodotti, in particolare l'acquisto di terreno.

15. Non comprende la spesa sostenuta dal proprietario-occupante per opere di decorazione, manutenzione e riparazione dell'abitazione diverse da quelle normalmente eseguite dagli inquilini.

16. Non comprende la spesa sostenuta per oggetti di valore.

17. Non comprende la spesa sostenuta per ragioni di lavoro dalle famiglie proprietarie di imprese non costituite in società.

18. Non comprende le imposte correnti sul reddito e sul patrimonio, che rappresentano pagamenti obbligatori unilaterali, in denaro o in natura, riscossi periodicamente dalle amministrazioni pubbliche e dal resto del mondo sul reddito e sul patrimonio delle unità istituzionali, nonché talune imposte periodiche che non sono basate né sul reddito né sul patrimonio. Altre imposte correnti includono tutti gli esborsi sostenuti dalle famiglie per licenze considerate come imposte, ad esempio il diritto di possedere o di utilizzare veicoli, natanti o aeromobili, ecc.

19. a) Non comprende le quote di associazione, i contributi ed i diritti versati dalle famiglie alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, quali sindacati, enti professionali, associazioni dei consumatori, associazioni religiose ed associazioni sociali, culturali, ricreative e sportive.

▼M1

b) Peraltro, se un club, un sindacato, un ente o un'associazione possono essere considerati come produttori di beni e servizi destinabili alla vendita che vendono i propri servizi a prezzi economicamente significativi, il che è spesso il caso, sebbene la personalità giuridica possa essere quella di organizzazione senza scopo di lucro, in questo caso le quote di associazione, i contributi e i diritti versati dalle famiglie sono considerati come remunerazione di servizi prestati — non come trasferimento — e, di conseguenza rientrano nell'IPCA.

20. Non comprende i trasferimenti volontari in denaro o in natura dalle famiglie a enti di beneficenza o ad organizzazioni di aiuto e assistenza.

21. Non comprende i pagamenti di redditi da capitale, inclusi gli interessi. I redditi da capitale sono i redditi percepiti dai proprietari di attività finanziarie o di beni materiali non prodotti quale corrispettivo per aver messo tali attività a disposizione di un'altra unità istituzionale. In funzione delle caratteristiche dello strumento finanziario concordato tra le parti, gli interessi rappresentano l'importo che il debitore è tenuto a corrispondere al creditore nel corso di un dato periodo di tempo senza ridurre l'ammontare del capitale da rimborsare.

22. Non comprende i contributi sociali obbligatori o volontari, ad esempio i contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro versati agli enti di previdenza e di assistenza sociale, alle imprese di assicurazione o ai fondi pensione autonomi e non autonomi che gestiscono sistemi di assicurazione sociale, al fine di garantire prestazioni sociali ai propri dipendenti, né i contributi sociali a carico dei lavori dipendenti versati agli enti di previdenza e di assistenza sociale, ai sistemi privati con costituzione di riserve e ai sistemi senza costituzione di riserve.

23. Non comprende i servizi di assicurazione sulla vita e i servizi pensionistici (sebbene, in base al SEC 3.76.f e g, tali servizi siano inclusi nella spesa finale per consumi per l'ammontare del compenso del servizio implicito).

24. Non comprende i premi netti di assicurazione contro i danni. Si tratta dei premi da pagare in forza di contratti di assicurazione stipulati da unità istituzionali. I contratti di assicurazione stipulati da singole famiglie sono quelli conclusi su loro iniziativa e a proprio beneficio, senza l'intervento dei datori di lavoro o delle amministrazioni pubbliche e al di fuori di qualsiasi sistema di assicurazione sociale. I premi netti di assicurazione contro i danni comprendono sia i premi effettivi pagati dagli assicurati per garantirsi la copertura assicurativa durante il periodo contabile (premi guadagnati) sia i premi supplementari derivanti dai redditi da capitale attribuiti agli assicurati al netto del compenso del servizio prestato dalle imprese di assicurazione. (N.B.: l'ammontare del servizio rientra nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari!). I premi netti di assicurazione contro i danni sono gli importi pagati per garantirsi una copertura assicurativa contro diversi eventi o rischi che danneggino cose o proprietà o arrechino danni a persone, per cause naturali o provocate dall'uomo — incendi, inondazioni, incidenti, collisioni, naufragio, furto, violenza, malattia, ecc. — oppure contro i rischi di perdite finanziarie derivanti da malattia, disoccupazione, infortunio, ecc.

25. Non comprende i trasferimenti correnti tra famiglie, che consistono in tutti i trasferimenti correnti in denaro o in natura che le famiglie residenti effettuano a favore di altre famiglie residenti o non residenti, o che esse ricevono da queste.

26. Non comprende ammende e multe. Queste sono inflitte alle unità istituzionali da organi giurisdizionali o simili e sono considerate trasferimenti correnti obbligatori. Non comprende nemmeno le pene pecuniarie inflitte dalle autorità fiscali per evasione fiscale o ritardato pagamento di imposte che non possono essere distinte dalle relative imposte.

27. Non comprende concorsi a premi e scommesse, né il compenso del servizio riconosciuto all'unità che organizza il concorso o accetta la scommessa, né il trasferimento corrente residuo a favore dei vincitori (sebbene, in base al SEC 4.135, il compenso del servizio sia incluso nella spesa per consumi finali).

B. DEFINIZIONE DEL PREZZO

28. Il prezzo di acquisto è il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per i prodotti al momento dell'acquisto, incluse eventuali imposte al netto dei contributi ai prodotti, al netto di eventuali sconti rispetto ai prezzi o agli oneri standard per acquisti di grandi quantitativi o fuori stagione, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati nell'ambito di convenzioni

▼M1

creditizie ed esclusi eventuali oneri accessori sostenuti in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo fissato all'epoca dell'acquisto.

29. I beni e i servizi per consumi individuali («beni e servizi individuali») sono acquisiti da una famiglia e utilizzati per il soddisfacimento dei desideri e dei bisogni dei componenti di tale famiglia. I beni ed i servizi individuali presentano le seguenti caratteristiche:

a) deve essere possibile osservare e registrare l'acquisizione del bene o del servizio da parte di una singola famiglia o di un suo componente ed anche il momento in cui essa si è verificata;

b) la famiglia deve aver assentito alla fornitura del bene o servizio e deve intraprendere ogni azione necessaria per renderla possibile: ad esempio, frequentando una scuola o recandosi in ospedale;

c) il bene o il servizio deve avere natura tale che la sua acquisizione da parte di una famiglia o di una persona, o anche di un ristretto numero di persone, ne precluda l'acquisto ad altre famiglie o persone.

La spesa per consumi finali delle famiglie è interamente individuale. Per convenzione, tutti i beni e servizi forniti dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie sono considerati individuali.

Per convenzione, tutta la spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche in materia di istruzione, sanità, previdenza e assistenza sociale, sport e tempo libero, cultura dovrebbe essere considerata spesa per servizi per consumi individuali, fatta eccezione per la spesa per l'amministrazione in generale, l'attività normativa, la ricerca, ecc. Inoltre la spesa per la fornitura di abitazioni, la raccolta di rifiuti domestici, la gestione dei sistemi di trasporto dovrebbe anch'essa essere considerata individuale. La spesa per consumi collettivi corrisponde alla parte restante della spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche. Essa comprende in particolare: gestione e regolamentazione della società, tutela della sicurezza e difesa del territorio, mantenimento dell'ordine, attività legislativa e normativa, tutela della salute pubblica, protezione dell'ambiente, ricerca e sviluppo, infrastruttura e sviluppo economico.

▼B

ALLEGATO II

Formula da utilizzare per il calcolo di aggregati elementari

1. Per il calcolo degli indici di prezzo di aggregati elementari, vanno utilizzati o il rapporto delle medie aritmetiche dei prezzi $\frac{\frac{1}{n}\Sigma p^t}{\frac{1}{n}\Sigma p^b}$ oppure il rapporto delle medie geometriche dei prezzi, $\frac{[\ p^t]^{\frac{1}{n}}}{[\ p^b]^{\frac{1}{n}}}$ in cui p^t è il prezzo corrente, p^b il prezzo di riferimento e n il numero di tali prezzi dell'aggregato elementare. Si può ricorrere ad una formula alternativa, a condizione che essa soddisfi la condizione di comparabilità di cui all'articolo 7.

2. In genere, non andrebbe utilizzata la media aritmetica dei rapporti di pezzo, $\frac{1}{n}\Sigma\frac{P^t}{P^b}$ in quanto, molto spesso, essa non soddisfa la condizione di comparabilità. Essa può essere utilizzata a titolo eccezionale quando si possa comprovare che soddisfa la condizione di comparabilità.

3. L'indice dei prezzi di un aggregato elementare può essere calcolato come un indice a catena utilizzando di preferenza una delle due formule di cui sopra. Ad esempio, utilizzando il rapporto delle medie aritmetiche:
$$I^{tb} = \frac{\Sigma_{i\∈s_b} P_i^1}{\Sigma_{i\∈s_b} P_i^b} \cdot \frac{\Sigma_{i\∈s_l} P_i^2}{\Sigma_{i\∈s_l} P_i^l} \cdots \frac{\Sigma_{i\∈s_{t-1}} P_i^1}{\Sigma_{i\∈s_{t-1}} P_i^{t-1}},$$
in cui $P_i t$ indica la i^{esima} rilevazione di prezzo di un aggregato elementare dato nel corso del periodo t e s_t il campione di prezzi ottenuto per l'aggregato elementare nel corso del periodo t. Tale campione può, nella pratica, essere aggiornato mensilmente o, più comunemente, quando i prezzi non sono disponibili, per periodi di più lunga durata. Se, tra il periodo di base b e il periodo t non vi sono aggiunte, I^{tb} diviene $I^{tb}\frac{\Sigma_{i\∈s_b} P_i^t}{\Sigma_{i\∈s_b} P_i^b}$, il rapporto semplice delle medie aritmetiche (o, per analogia, con la formula geometrica descritta in precedenza). La media aritmetica dei rapporti di prezzo non va utilizzata se il concatenamento interviene ad un ritmo più frequente di quello annuale.